

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2090

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERNICE, BOCCHI, COMINATO LUCIA, TAMBURINI, CASALINO, BALDASSARI, CALAMINICI, CUFFARO, FORTE SALVATORE, GRADI, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PANI, VIGNOLA, DA PRATO, RINDONE, BELLINI, SICOLO

Presentata il 6 novembre 1980

Norme per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto il settore della pesca marittima in Italia sta attraversando da anni una seria crisi strutturale.

Sintomi di questa crisi sono, da un lato, il grave deficit della nostra bilancia commerciale per l'importazione di prodotti ittici dall'estero, che nel 1979 ha raggiunto la cifra record di più di 400 miliardi di lire, e che tende ad aumentare nel corso di questi primi mesi del 1980, e il basso consumo pro-capite di pesce, uno dei più bassi tra i paesi della Comunità europea.

Quali le cause di una situazione così drammatica in un paese come il nostro con oltre 8.000 chilometri di coste?

Innanzitutto la mancanza di una seria politica di programmazione del settore.

La pesca viene ancora concepita come un'attività di « rapina del mare » e non,

invece, un'attività economica che abbisogna delle più moderne scoperte della ricerca scientifica, per assicurare, attraverso il ripopolamento dei nostri mari, l'introduzione della piscicoltura e dell'acquacoltura, tranquille prospettive di continuità.

Già sin dalla « Conferenza nazionale sulla pesca » indetta dal Ministero della marina mercantile nel lontano gennaio 1974, nella risoluzione finale, si sottolineava che: « oggi la scienza e la tecnica possono consentire uno sviluppo nuovo della pesca, il passaggio da una fase di sviluppo spontaneo a quella di una razionale programmazione dell'uso e della riproduzione sia delle risorse sia dei natanti, delle tecniche e delle infrastrutture necessarie ad un prelievo razionale ». Ma tali affermazioni non hanno trovato, sino ad oggi, pratica attuazione attraverso una razionale programmazione dell'attività di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prelievo, e dei sistemi di trasformazione e distribuzione, come è stato testimoniato nella recente conferenza nazionale sulla pesca promossa dal CNEL.

È cresciuto in questi ultimi anni in maniera rilevante il numero di motopescherecci e di motobarche, mentre la produzione della pesca marittima, per alcune qualità è notevolmente diminuita, ed è aumentata solo per il pesce azzurro e per alcune specie di molluschi.

Tale situazione ha costretto molto spesso ad intervenire in maniera disorganica e con provvedimenti congiunturali, per arginare le ricorrenti crisi del settore.

L'ultimo intervento di questo tipo, in ordine di tempo, è quello dell'anno scorso del contributo sul prezzo del gasolio.

È necessario ormai intervenire con un organico provvedimento che ponga fine a tale stato di cose.

Con la proposta di legge recante « Norme per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » si propone all'attenzione del Parlamento una serie di misure tese a dare una soluzione a questa situazione.

Attraverso infatti la predisposizione annuale da parte della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata prevista dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, di un « Piano nazionale della pesca » diviso in tre parti, la prima destinata alla gestione delle risorse biologiche del mare, la seconda alla razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture a terra, e la terza al bilancio preventivo conseguente, si intende, da una parte effettuare un censimento accurato delle risorse e, dall'altro, assicurare un uso corretto di tali risorse sia nella fase di prelievo che nella fase di distribuzione, trasformazione e commercializzazione.

Gli strumenti attraverso i quali si attua questa programmazione sono: la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata (articolo 3), per un raccordo organico con le regioni marittime nella predisposizione del piano viene ulteriormente integrata da un rappresen-

tante per ogni regione marittima; il Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, organismo tecnico che ha il compito di accertare l'abbondanza e il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, e di suggerire alla Commissione di cui all'articolo 3 le misure quantitative di gestione che formano la prima parte del piano nazionale con le specifiche indicazioni sul numero di licenze di pesca che possono essere rilasciate, la durata e la zona, oltre che il tipo delle attrezzature e il numero dei natanti.

Con l'articolo 5 della legge viene introdotta la « licenza di pesca professionale marittima » quale documento autorizzante la pesca di uno o più specie ittiche in una o più aree di pesca, da parte di un natante con una specifica attrezzatura. È questa una novità sostanziale della legislazione che permette una effettiva programmazione del prelievo, attraverso il controllo dello sforzo di pesca. È previsto all'articolo 6 un regime transitorio di regolamentazione.

Il terzo capo della proposta di legge affronta il delicato problema di una effettiva applicazione della ricerca scientifica e tecnologica alla pesca marittima.

Uno dei punti di carenza nella programmazione risiede nella mancanza di aggiornate statistiche del settore. Oggi non conosciamo con precisione l'entità dei prodotti ittici pescati. L'articolo 7 provvede a superare tali gravi lacune attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro per le statistiche della pesca presso l'ISTAT, e con l'assunzione per pubblico concorso nel ruolo del personale civile di ogni capitaneria di porto di un « agente delle statistiche della pesca ».

L'articolo 8 prevede, poi, la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, di un Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, con il compito di formulare l'elenco delle ricerche scientifiche da finanziare.

Con gli articoli 9 e 10 viene istituito alle dirette dipendenze del Ministero della marina mercantile l'Istituto centrale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; organismo di coordinamento delle strutture di ricerca esistenti nel Paese e di attuazione di ricerche scientifiche in laboratorio e in mare, anche attraverso l'utilizzazione di mezzi nautici attrezzati.

Il capo IV disciplina in modo nuovo il credito peschereccio, istituendo il « fondo centrale per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione e allo sviluppo della pesca ».

Gli articoli successivi regolamentano, anche attraverso precisi vincoli, l'erogazione delle somme destinate all'attuazione della legge.

Complessivamente viene stanziata la cifra di 120 miliardi per gli anni 1980-1985 per garantire uno sviluppo razionale e programmato a questo importante settore dell'economia del nostro paese.

La proposta di legge non ha la pretesa di esaurire la vasta tematica della pesca, ma vuole rappresentare le esigenze più immediate dei lavoratori del settore per assicurare tranquillità in questa attività che vede impegnati in Italia almeno 50 mila addetti, e un numero rilevante di operatori del settore indotto, avviando un processo di reale programmazione e realizzazione della pesca marittima.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Piano nazionale della pesca).

Il « Piano nazionale della pesca » è lo strumento di programmazione per la gestione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare.

Il piano è elaborato dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata prevista dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è adottato con proprio decreto dal Ministro della marina mercantile ed è approvato dal CIPE.

Gli interventi previsti dal piano debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse ittiche ed incremento e valorizzazione delle specie massive;
- b) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti alla pesca;
- c) razionalizzazione del mercato e del sistema distributivo per l'aumento dei consumi e il contenimento dei prezzi.

Tali obiettivi vanno raggiunti attraverso:

- 1) creazione di strutture di ricerca scientifica applicata alla pesca;
- 2) ripopolamento dei banchi di pesca;
- 3) ammodernamento e sviluppo delle strutture (porti, imbarcazioni, impianti a terra, rete di distribuzione e trasformazione dei prodotti);
- 4) sviluppo dell'acquacoltura e della piscicoltura;
- 5) sviluppo della cooperazione.

ART. 2.

(Elaborazione e strumentazione del Piano nazionale della pesca).

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso è costituito di tre parti.

La prima parte del piano è relativa agli aspetti dell'attività in mare della pesca marittima ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro abbondanza, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 4.

Tali indicazioni possono essere modificate solo con motivazioni esplicitamente illustrate nel Piano stesso.

È parte del piano l'elenco e la relazione formulati dal Comitato di cui al successivo articolo 4.

La seconda parte del piano è relativa agli aspetti dell'attività a terra della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, delle strutture di commercializzazione, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

I rappresentanti delle regioni sono impegnati a fornire entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dall'insediamento della commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata, di cui al successivo articolo 3, un esauriente e ragionato quadro conoscitivo degli aspetti di cui alla parte seconda, formulando nel contempo proposte preliminari per il loro sviluppo e miglioramento, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

Le elaborazioni regionali sono formulate secondo uno schema omogeneo che il Ministro della marina mercantile invierà alle regioni sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata.

La parte terza del piano ne costituisce il bilancio preventivo. Essa comprende la previsione degli stanziamenti per il funzionamento tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, del Comitato della CCCPMI (Commissione consultiva centrale per la pesca marittima integrata), del sistema di gestione delle licenze di pesca professionale marittima (ivi compresi gli archivi elettronici ed il Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6), del Gruppo permanente di lavoro sulle statistiche della pesca di cui al successivo articolo 7, del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, degli stanziamenti per il fondo centrale previsto dal successivo articolo 11 per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione e allo sviluppo della pesca marittima di cui al presente articolo e per la realizzazione della seconda parte del piano, dettagliati secondo gli obiettivi in essa specificati, ripartiti tra le regioni italiane in proporzione all'impegno a ciascuna di esse richiesto per conseguire gli obiettivi della seconda parte del piano stesso per elaborare nuove proposte da sottoporre alla CCCPMI.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del piano.

CAPO II.

MODALITÀ E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

ART. 3.

*(Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima integrata).*

La CCCPMI prevista dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, è integrata da un rappresentante eletto dal Comitato tecnico previsto dal successivo articolo 4 e da un rappresentante per ogni Regione marittima, quando assolve i compiti previsti dalla presente legge.

Entro il primo semestre di ogni anno la CCCPMI redige o aggiorna il piano nazionale della pesca di cui all'articolo 2 ed il Ministro della marina mercantile lo adotta con proprio decreto.

Limitatamente alla elaborazione di interventi relativi alla promozione dei consumi, alla distribuzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, la Commissione è ulteriormente integrata dagli assessori al commercio di tutte le regioni italiane.

ART. 4.

(Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare).

È costituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare.

Esso è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima;

2) il direttore dell'Istituto nazionale di ricerche sulla pesca di cui all'articolo 10 della presente legge;

3) un esperto designato da ognuno dei laboratori, istituti o centri di ricerca riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che si siano occupati di valutazione e gestione delle risorse della pesca, compresi in apposito elenco formulato annualmente dal Comitato di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il Comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, integrabili con esperti italiani e stranieri.

È compito del Comitato accertare l'abbondanza e il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di suggerire alla Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, le misure quantitative di gestione che formano la prima parte del Piano nazionale della pesca.

In particolare, il Comitato dovrà valutare il numero di licenze di pesca che possono essere rilasciate, la loro durata, le risorse, le zone di pesca e i tipi di attrezzatura e di natanti per i quali le licenze sono consentite, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

Il Comitato potrà inoltre formulare proposte di razionalizzazione della pesca che esso ritenga le più efficaci, in relazione ad altri metodi di riduzione della mortalità da pesca, ad interventi attivi di ripopolamento, alla riduzione dei costi di produzione, alla valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Al fine di assolvere ai suoi compiti il Comitato propone alla CCCPMI la promozione di programmi di ricerca secondo la procedura prevista dall'articolo 8; presenta la relazione definitiva con le proprie proposte di misure di gestione alla CCCPMI entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno a partire dal secondo anno dal proprio insediamento; formula, quando lo ritenga opportuno, proposte di modifica o integrazione della stessa che sottopone alla CCCPMI della quale può richiedere a tale scopo la convocazione.

ART. 5.

(Licenza di pesca professionale marittima).

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato di cui all'articolo 4, formula uno schema di licenza per la pesca professionale marittima.

Esso viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Si intende per licenza un documento autorizzante la pesca di una o più specie in una o più aree da parte di un natante di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi da pesca aventi caratteristiche specifiche. Tale documento deve essere richiesto al Ministero della marina mercantile prima di iniziare la costruzione o l'acquisto di una nuova imbarcazione da pesca.

La quantità e qualità delle nuove licenze è fissata annualmente nella prima parte del piano di cui all'articolo 2.

In caso di richieste esorbitanti le previsioni di rilascio, il comitato di cui all'articolo 4 sottopone alla CCCPMI i meccanismi ed i criteri di assegnazione delle licenze, ivi eventualmente compreso il pagamento di diritti (*royalties*) al Ministero della marina mercantile.

Allo scadere del regime provvisorio di regolamentazione di cui all'articolo 6, il Comitato di cui all'articolo 4 può altresì proporre, ove lo ritenga opportuno, misure di riduzione del numero di licenze rilasciate durante il regime provvisorio stesso o, per determinate licenze, misure di modifica delle zone, delle specie o delle attrezzature già consentite.

Entro lo scadere del terzo anno dalla entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico di cui al successivo articolo 6, definisce le procedure necessarie per la costituzione dell'archivio definitivo delle licenze.

Esso è costituito dai dati delle licenze provvisorie, dai dati delle licenze provvisorie eventualmente modificate, dai dati delle licenze autorizzate o effettivamente rilasciate ai sensi della procedura descritta nei precedenti commi del presente articolo.

Dati ed elaborazioni dell'archivio definitivo delle licenze costituiscono materiale di lavoro per il Comitato di gestione delle risorse di cui all'articolo 4 della presente legge, e sono permanentemente a disposizione dei suoi componenti.

L'archivio è tenuto costantemente aggiornato a cura del Ministero della marina mercantile.

ART. 6.

(Regime provvisorio di regolamentazione).

È costituito presso il Ministero della marina mercantile un archivio delle licenze provvisorie.

L'archivio sarà elaborabile elettronicamente.

La struttura dell'archivio e le procedure di elaborazione verranno definite entro i primi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge da un Comitato tecnico costituito da un funzionario della Direzione pesca del Ministero della marina mercantile, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e da un esperto designato dall'ISTAT.

Si intendono per licenze provvisorie i permessi di pesca di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrati con l'indicazione del tipo o dei tipi di pesca effettivamente praticati e con l'indicazione delle zone di pesca abituali, secondo un modello predisposto dal Ministero della marina mercantile sentita la CCCPMI e il Comitato di cui all'articolo 4 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli uffici marittimi devono inviare entro i primi quattro mesi di attuazione della presente legge copia di tali documenti, vistati per verifica di conformità, all'archivio delle licenze provvisorie di cui al primo comma del presente articolo.

Entro i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge non sono consentite autorizzazioni alla costruzione di natanti da adibirsi alla pesca nel Mediterraneo, senza la preventiva, motivata autorizzazione della CCCPMI, sentito il comitato tecnico previsto dall'articolo 4.

CAPO III.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA

ART. 7.

*(Gruppo di lavoro
per le statistiche della pesca).*

È costituito presso l'ISTAT un gruppo di lavoro per la formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema nazionale di statistiche della pesca.

Del gruppo fanno parte di diritto due tecnici dell'ISTAT, due del Ministero della marina mercantile e uno del Comitato tecnico previsto dall'articolo 4 della presente legge. Esso può avvalersi di altre competenze.

Il gruppo è costituito con decreto del Ministro della marina mercantile entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge viene assunto per pubblico concorso nel ruolo del personale civile di ogni capitaneria un « agente delle statistiche della pesca ».

Titolo di studio, mansioni e trattamento economico degli agenti delle statistiche della pesca vengono definiti con decreto del Ministro della marina mercantile, su indicazione del gruppo di lavoro di cui al primo comma del presente articolo.

Il godimento di una licenza di pesca provvisoria o ordinaria sancisce automaticamente il dovere di denuncia statistica per chi la detiene.

La mancata o parziale o falsa denuncia statistica, accertata da un agente delle statistiche della pesca, provoca la sospensione della licenza da uno a tre mesi a seconda della sua gravità.

Dopo due sospensioni è obbligatoria la revoca della licenza. Il gruppo permanente di lavoro di cui al primo comma del presente articolo indica al Direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile i dati che formano oggetto di denuncia statistica obbligatoria per i detentori di licenza; il direttore ne fa comunicazione alle capitanerie di porto con apposita circolare, specificando le modalità tecniche della rilevazione.

ART. 8.

(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e

tecnologica applicata alla pesca marittima.

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato formula l'elenco delle ricerche finanziabili ai sensi del presente articolo che siano state proposte per il finanziamento nel semestre precedente.

L'elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente esplicita menzione dei motivi che hanno portato alla selezione delle ricerche ed alla indicazione dell'ordine prioritario.

Nel corso del primo semestre di ogni anno, proposte di ricerca possono essere avanzate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dalla CCCPM, dalla CCCPMI, da qualunque istituto di ricerca o singolo studioso riconosciuto ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Le proposte avanzate dal Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge hanno priorità, ed hanno, in generale, priorità le proposte di ricerca intese a fornire indicazioni utili per la gestione delle risorse. Le proposte vanno formulate secondo uno schema predisposto dal Comitato.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può in generale completare ricerche riguardanti:

1) la realizzazione di studi di ricerca a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico, volti a studiare l'ambiente marino, a proteggerlo dagli inquinamenti, a trovare le soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque per la conservazione delle risorse biologiche;

2) la realizzazione di studi e ricerche a carattere biologico, tecnologico, economico, statistico e giuridico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei natanti ed a quant'altro consenta uno sviluppo razionale della pe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura, sia costiera che del largo.

L'elenco può inoltre contenere previsioni di finanziamento per:

a) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, di apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente comma;

b) il conferimento di borse di studio e soggiorni di perfezionamento, presso sedi nazionali ed estere, per la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale tecnico e scientifico interessato alla realizzazione degli studi e delle ricerche di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente comma;

c) l'istituzione di corsi di laurea in « Scienze del mare e della pesca », organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento, seminari, convegni, ed altre iniziative idonei alla formazione del personale e dei quadri tecnici, alla diffusione, all'ampliamento od alla applicazione pratica della conoscenza tecnico-scientifica acquisita.

È fatto divieto di ricorrere ad altre fonti di finanziamento per le ricerche di cui ai numeri 1, 2 e 3 del settimo comma.

Il Comitato, ove accerti la violazione di tale divieto, può proporre al Ministero di richiedere la restituzione dei fondi per un importo equivalente alle somme percepite da altre fonti di finanziamento.

Il Comitato di cui al presente articolo presenta l'elenco e la relazione di commento con le relative previsioni di spesa al Ministro della marina mercantile che lo approva con proprio decreto.

L'elenco e le relazioni formano parte integrante del piano della pesca successivo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

- 1) il vice direttore generale della pesca marittima;
- 2) due funzionari del Ministero della marina mercantile — direzione generale della pesca marittima — con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- 3) il direttore dell'Istituto centrale di ricerche applicate alla pesca di cui all'articolo 9;
- 4) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura;
- 5) i direttori dei laboratori di tecnologia della pesca del CNR di Ancona e di Mazara del Vallo;
- 6) due esperti in ricerche e tecnologia applicata all'acquacoltura ed alla maricoltura designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 7) un esperto designato dal Ministero della ricerca scientifica;
- 8) un esperto designato dal Ministero della sanità;
- 9) due esperti in ricerche applicate alla pesca marittima designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- 10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministero della marina mercantile tra quelli designati dalle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile.

I membri effettivi e supplenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale della pesca marittima, il Comitato è presieduto dal vice direttore generale della pesca marittima.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — direzione generale della pesca marittima — con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato o delle Regioni a statuto speciale od ordinario e persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno.

Il regolamento del Comitato è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale può proporre la pubblicazione dei risultati delle ricerche, che debbono essere in ogni caso trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

ART. 9.

(Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

È istituito alle dirette dipendenze del Ministero della marina mercantile l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Con apposito regolamento sono stabiliti:

1) la struttura necessaria per le ricerche di laboratorio ed in mare;

2) le caratteristiche del mezzo nautico attrezzato per le ricerche in mare;

3) la natura giuridica, l'autonomia, contabile e funzionale, il regolamento organico, il funzionamento dell'Istituto, la strumentazione necessaria;

4) i compiti istituzionali e gli obiettivi di ricerca;

5) il necessario coordinamento con tutte le strutture di ricerca esistenti.

L'Istituto può articolarsi in sezioni staccate da istituire con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nelle zone marittime che siano carenti di strutture adeguate di ricerca.

L'istituto può stipulare apposite convenzioni ed accordi con gli istituti, enti e laboratori ritenuti idonei e che siano disponibili a collaborare per l'attuazione delle indagini promosse dal Ministero della marina mercantile o per dare l'opportuna opera di consulenza scientifica e tecnica.

ART. 10.

(Personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Il personale dell'Istituto è composto da:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) dieci ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali e in scienze biologiche;
- c) cinque ricercatori laureati in matematica e fisica;
- d) tre ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- e) cinque laureati in scienze economiche e commerciali;
- f) due laureati in scienze giuridiche;
- g) dieci diplomati degli istituti nautici;
- h) dieci in possesso della licenza media.

Il personale indicato nelle lettere da b) ad f) sarà inviato per la specializzazione, mediante borse di studio biennali, presso Istituti ed organi di ricerca esistenti in Italia o all'estero.

Il direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, a seguito di concorso per titoli.

Per l'impianto dell'Istituto sono stanziati a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire cinquecento

milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

Per il funzionamento dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire trecento milioni.

Per gli stipendi ed altri emolumenti spettanti al personale dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire cinquecento milioni.

CAPO IV

CREDITO PESCHERECCIO

ART. 11.

*(Fondo centrale
per i finanziamenti agevolati per la pesca).*

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione ed allo sviluppo della pesca ».

Al predetto fondo affluiscono gli stanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le eventuali *royalties* di cui all'articolo 5, i rientri provenienti dalla rata di ammortamento dei mutui erogati sul fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, nonché la dotazione e le somme risultanti a credito del fondo di dotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni.

I versamenti sono effettuati dagli Istituti di credito alle date stabilite nelle convenzioni previa destinazione delle quote riguardanti gli interessi da trattenere pari al 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, concernente modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere spesi nella misura del 60 per cento nel Mezzogiorno, e del 40 per cento per iniziative promosse da cooperative e loro consorzi.

ART. 12.

(*Vincoli*).

Le domande di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate prima dell'inizio della costruzione di navi o delle opere e dell'acquisizione dei beni per i quali le provvidenze sono richieste.

La costruzione delle navi o delle opere e l'acquisizione dei beni per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, essere iniziati entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del beneficio ed essere completati entro il termine stabilito nel provvedimento concessivo, che è comunicato al beneficiario.

È vietata, a pena di decadenza, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle stesse, delle opere e dei beni acquistati per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge, prima che sia decorso almeno la metà del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui. Successivamente, e fino al termine del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle navi, delle opere e dei beni acquistati, sono subordinati ad autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Nei casi di decadenza i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della decadenza, l'intero ammontare dell'intervento statale, oltre gli interessi nella misura del 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal

Ministero del tesoro, calcolato sull'ammontare dell'intervento statale dalla data della riscossione a quella del rimborso, ed una penale fissata nella misura di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della decadenza. Nel caso di mutui sarà detratto dal rimborso l'ammontare della quota capitale delle rate di ammortamento che risultano già pagate alla data della decadenza.

Il decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è concesso il finanziamento può disporre l'erogazione in base a determinati stati d'avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti e contributi corrisposti dal mobilistico comunicato al Ministero, Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno, Enti pubblici ed Istituti e Comunità economica europea, non deve essere superiore al 90 per cento dell'importo nominale della spesa. Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i finanziamenti ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale la predetta percentuale.

I vincoli e la relativa scadenza indicati nel terzo comma del presente articolo sono annotati:

- 1) per le navi, nelle matricole e registri tenuti dalle autorità marittime;
- 2) per gli immobili, nei registri immobiliari;
- 3) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicato al Ministero della marina mercantile le variazioni delle proprietà dei beni sopraindicati avvenute entro i termini per l'ammortamento.

Sono nulli gli atti di vendita stipulati in contrasto con le norme del presente articolo.

ART. 13.

(Interventi vari).

Allo scopo di preparare i quadri conoscitivi e le proposte di cui alla parte seconda dell'articolo 2 da presentare alla CCCPMI per la formulazione del primo piano nazionale della pesca, è stanziata a favore delle regioni italiane la somma di lire cinquecento milioni.

La somma verrà ripartita tra le regioni italiane secondo coefficienti percentuali proporzionali al valore lordo della produzione ittica vendibile ed al valore dei consumi ittici secondo le stime ISTAT degli ultimi tre anni.

Le documentazioni di spesa verranno presentate alla CCCPMI congiuntamente agli elaborati, e le somme eventualmente non spese verranno utilizzate negli anni successivi.

Per le previsioni di spesa contenute nella terza parte del piano nazionale della pesca come prevista nell'articolo 2 della presente legge è stanziata la somma di lire 20 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per l'assunzione di n. 45 agenti statistici come previsto dall'articolo 7 della presente legge, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad una spesa annuale di lire 500 milioni automaticamente rinnovabile allo scadere di ogni anno.

Per il rafforzamento delle proprie strutture periferiche di prevenzione, controllo e sorveglianza, reso necessario dall'istituzione del regime di licenze di pesca professionale marittima previsto dalla presente legge, ivi compresi la formazione e qualificazione del personale, i mezzi nautici e sistemi automatici di punto nave per i natanti da pesca, il Ministero della marina mercantile è autorizzato, per i prossimi anni, alla spesa di lire 10.000 milioni.

ART. 14.

(Disposizioni abrogate).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

- 1) legge 27 dicembre 1956, n. 1457;
- 2) legge 28 marzo 1968, n. 479;
- 3) legge 16 ottobre 1973, n. 676;
- 4) legge 15 novembre 1975, n. 588;
- 5) legge 10 maggio 1976, n. 343;
- 6) legge 14 maggio 1976, n. 389.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di 120 miliardi di lire per gli anni 1980-1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Per l'anno finanziario 1980 è autorizzata una spesa di lire 20 miliardi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'accantonamento: « Sviluppo della pesca marittima ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.